



TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Onorario

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.2019;

vista l'istanza del 2.9.2019, con la quale il ricorrente, all'esito della attuazione del provvedimento possessorio concesso in suo favore, chiede la liquidazione delle spese e dei compensi riguardanti tale fase;

letta la comparsa di costituzione della resistente e ritenuto che le argomentazioni ivi addotte, attenendo a ragioni di merito precluse in questa sede, esulino dall'oggetto della richiesta formulata dal ricorrente;

considerato che l'immissione in possesso, da parte del _____ è regolarmente avvenuta in data 25.7.2019, in esecuzione dell'ordinanza emessa da questo Giudicante in data 2 luglio 2019;

considerato che i procedimenti possessori, in quanto - a seguito della riforma introdotta con il D.L. n. 35/2005, convertito in Legge n. 80/2005 - idonei a concludersi con l'ordinanza interdittale con la quale il giudice della fase sommaria concede o nega il provvedimento richiesto, devono contenere la liquidazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, atteso che, alla stregua di un principio generale dell'ordinamento, qualunque provvedimento conclusivo, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve statuire sulle spese processuali (cfr., in tal senso, Corte Cost. n. 379/2007);

rilevato che, nella fattispecie, l'ordinanza di accoglimento della domanda possessoria del ricorrente - confermata in sede di reclamo - in ossequio al principio innanzi indicato, disponeva la liquidazione delle spese processuali in favore del ricorrente;

rilevato, inoltre, che il ricorrente, dopo l'emissione dell'ordinanza interdittale in suo favore, per attuare forzatamente il provvedimento di reintegra, ha richiesto, con separato ricorso ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c., la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento di reintegrazione ed ha poi dato corso alla attuazione forzata dello stesso;

considerato che, in difetto di proposizione, da una delle parti, dell'istanza di cui al quarto comma dell'art. 703 c.p.c. per il prosieguo della causa nel merito, non vi siano ulteriori provvedimenti da adottare nell'ambito del giudizio e che il recupero delle spese e dei compensi riguardanti l'attuazione della misura concessa in favore del ricorrente -



certamente gravanti, in conformità al principio generale di cui all'art. 95 c.p.c., sul soggetto passivo dell'attività attuativa/esecutiva svolta - non può che avvenire in questa sede, costituente un'appendice del procedimento sommario possessorio;

considerato, altresì, che, nella specie, pur sussistendo forti analogie tra l'attuazione forzata di cui all'art. 669 *duodecies* c.p.c. e l'esecuzione degli obblighi di fare, non si possa fare applicazione dell'art. 614 c.p.c., che conferisce al G.E. la possibilità di emettere un decreto ingiuntivo per il recupero delle spese di esecuzione forzata e delle competenze (cfr. Cass., n. 8339/2003), trattandosi di una norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica;

precisato, infine, che la liquidazione delle spese processuali concernenti la fase di attuazione possessoria/cautelare, in quanto attinente ad un procedimento sommario, è da ritenersi, in linea con la ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte, non autonomamente impugnabile, ma solo suscettibile di eventuale opposizione in sede esecutiva (sia sotto il profilo dell'*an*, che del *quantum debeatur*), come se si tratti di un titolo esecutivo stragiudiziale (cfr. Cass., n. 6180/2019; Cass., n. 11800/2012; Cass., n. 11370/2011);

LIQUIDA

in favore del ricorrente la somma di € 1.694,00, dei quali € 194,00 per esborsi e di € 1.500,00 per compenso relativo alla fase di attuazione, oltre al rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge, condannando la parte resistente al relativo pagamento.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bari, lì 20 dicembre 2019

**Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo**

